



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MONGIELLO, DELLA MONICA, CARLONI, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI, CHITI, AMATI, STRADIOTTO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, TREU, BUBBICO, BARBOLINI, GARRAFFA, TOMASELLI, Mariapia GARAVAGLIA, DE SENA, VITA, CHIAROMONTE, Mauro Maria MARINO, INCOSTANTE, AGOSTINI, SANTINI, PINOTTI, MUSI, CHIURAZZI, SBARBATI, ASTORE, LUSI, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO, CASELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2011**

Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d’intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell’attività lavorativa

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno del «caporalato» è particolarmente presente nei settori dell'edilizia e dell'agroindustria, dove un numero sempre maggiore di operai e braccianti, italiani e migranti, è sottoposto al ricatto e allo sfruttamento da parte di caporali, spesso al soldo di organizzazioni criminali. Ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù.

Su questa diffusa realtà talvolta si concentra l'attenzione dei mezzi di comunicazione, sottolineando il dramma del lavoro nero e delle condizioni disumane cui sono costretti migliaia di lavoratori. È avvenuto poco più di un anno fa con la rivolta di Rosarno, dove si è consumata una delle pagine più scure della storia del lavoro e della legalità del nostro Paese, avviene talvolta in occasione di una tragedia in cantiere. Ma passato il clamore tutto rimane come prima e i lavoratori continuano ad essere soggiogati al ricatto di questi criminali pur di poter continuare a lavorare. I dati e i drammatici fatti di cronaca impongono l'urgenza di un passaggio legislativo che sottolinei come quella dei diritti e della dignità umana nel lavoro sia una frontiera irrinunciabile ovunque, sempre, per tutte le forze politiche.

Diverse stime prudenziali indicano in 550.000 il numero complessivo dei lavoratori nelle mani dei caporali e in oltre 800.000 i lavoratori in nero.

Occorre intervenire, ed occorre fare presto, perché la crisi economica sta rendendo questa zona oscura di irregolarità e sfruttamento, di assenza di diritti e di profitti criminali, sempre più vasta ed incontrollabile. Non più rubricabile a questione regionale, fenomeno endemico di alcune parti del Mezzogiorno ma realtà radicata e strutturata su tutto il territorio nazionale. Dentro la terri-

bile e drammatica sfida epocale dell'immigrazione, quello dello sfruttamento del lavoro clandestino assume il rilievo di una questione nazionale di primaria importanza; un impegno di medio-lungo periodo e non questione da affrontare sull'onda delle emergenze o delle preoccupazioni per l'ordine pubblico.

Non è più differibile, pertanto, la previsione di un intervento legislativo che partendo dalla configurazione giuridica di questo reato arrivi a contrastare, senza ulteriori indugi questo processo pericolosissimo, che rischia di cambiare i connotati del mercato del lavoro e di segnare irrimediabilmente il futuro di quella parte sana del nostro sistema produttivo, alle prese con due nemici: la drammatica crisi economica e la concorrenza sleale dell'impresa irregolare ed illegale.

Bisogna agire in sinergia, attori sociali, forze politiche e istituzioni, con azioni di carattere diverso, ma con l'unico scopo di restituire dignità al lavoro. Un approccio integrato e coordinato significano ritenere il lavoro nero e il suo sfruttamento come un fattore negativo per tutti, con effetti distorsivi nell'economia reale e di mercato del nostro Paese; significa aumentare le ispezioni e promuovere una vera cultura della legalità diffusa su tutto il territorio nazionale.

Pertanto ci rivolgiamo a tutti voi, onorevoli colleghi, nella speranza che vogliate assumere questa battaglia di civiltà per colmare il vuoto legislativo del nostro ordinamento, giungendo rapidamente alla stesura e all'approvazione di un testo di legge che definisca finalmente il caporalato, un reato in quanto tale, prevedendo sanzioni adeguate alla gravità sociale ed economica di questo crimine e clausole di salvaguardia per i lavoratori mi-

granti non in regola con il permesso di soggiorno che denunciano i propri sfruttatori.

Nel merito, l'articolo 1 prevede le finalità del disegno di legge in esame, vale a dire, la repressione di ogni fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera caratterizzato da sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità del lavoratore.

L'articolo 2 stabilisce misure volte all'integrazione dei lavoratori stranieri e dei lavoratori disoccupati o svantaggiati in genere attraverso protocolli d'intesa stipulati fra Stato, regioni, enti territoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

L'articolo 3 prescrive l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri la cui promozione è demandata alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo i centri per l'impiego.

L'articolo 4 introduce l'articolo 603-*bis* del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che punisce con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore impiegato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione,

approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore. Il secondo comma del suddetto articolo 603-*bis* stabilisce, quale indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle circostanze in esso elencate. L'articolo 4 introduce, inoltre, l'articolo 603-*ter* del codice penale configurante le pene accessorie applicabili in caso di condanna ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

L'articolo 5 introduce i commi 12-*bis* e 12-*ter* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

L'articolo 6 prevede l'arresto in flagranza e la confisca di beni nei casi di delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

L'articolo 7, infine, introduce modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A seguito di quanto sopra esposto i promotori auspicano l'esame e l'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti costituzionali al lavoro e ad un'esistenza libera e dignitosa, la presente legge intende reprimere ogni fenomeno di intermediazione illecita di manodopera caratterizzato da sfruttamento, violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano creano le condizioni affinché i lavoratori costretti a prestazioni lavorative in violazione di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante siano inseriti in percorsi formativi e lavorativi nel pieno rispetto della dignità umana.

## Art. 2.

*(Integrazione)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la presente legge promuove l'integrazione dei lavoratori stranieri e dei lavoratori disoccupati o svantaggiati in genere, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti territoriali sono chiamati a stipulare protocolli di intesa con le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative al fine di promuovere l'integrazione dei lavoratori di cui al comma 1, nonché a creare le condizioni per lo svolgimento del lavoro in piena regolarità, legalità, sicurezza e dignità.

3. I protocolli sono finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti al fine di creare sperimentazioni su base locale o settoriale, divulgazione di buone prassi consolidate e meccanismi incentivanti per le imprese virtuose.

Art. 3.

*(Corsi di lingua italiana  
per lavoratori stranieri)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i centri per l'impiego, promuove l'istituzione di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri e sostiene iniziative e campagne informative aventi ad oggetto le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

*(Intermediazione illecita  
e sfruttamento del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque spro-

porzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

#### Art. 5.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che impiega o utilizza lavoratori reclutati con le modalità di cui all'articolo 603-bis del codice penale è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se:

a) i lavoratori impiegati sono in numero superiore a tre;

b) tra loro vi sono minori in età non lavorativa;

c) i lavoratori impiegati sono sottoposti a condizioni di lavoro caratterizzate da violazioni di norme di legge o contrattuali oppure da un trattamento personale degradante.

12-ter. La condanna per i delitti di cui ai commi 12 e 12-bis comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 135 del codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

## Art. 6.

*(Arresto in flagranza e confisca)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

«*d-ter*) delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti parole «ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale nonché di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

## Art. 7.

*(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*novies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-*decies*. - *(Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese)*. - 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis*



del codice penale, e al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

#### Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.





